SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 1289

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SODANO Calogero, D'ONOFRIO, BERGAMO, CALLEGARO, CICCANTI, CIRAMI, CUTRUFO, DANZI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, PELLEGRINO, RONCONI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, SALZANO, D'AMBROSIO, EUFEMI, FORLANI, TAROLLI, BOREA, SUDANO, COMPAGNA, CHIRILLI, FERRARA, IANNUZZI, GRECO, NESSA, OGNIBENE, PIANETTA, BASILE, MENARDI, CONSOLO, BONGIORNO, KAPPLER, ZAPPACOSTA, MULAS, MAGNALBÒ, GIRFATTI, TOGNI, CONTESTABILE, **D'IPPOLITO** VITALE, FIRRARELLO, SANZARELLO, ROLLANDIN, ZICCONE, IOANNUCCI e MONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Onorevoli Senatori. – La legge regionale della Sicilia 3 novembre 2000, n. 20, ha istituito il «Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento» e ne ha stabilito le finalità, riguardanti preminentemente la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle.

L'area del Parco, delimitata con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, e successivamente con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, deve essere considerata ambito di riferimento e di applicazione dei nuovi programmi urbanistici con criteri operativi in ordine ai principi dettati dall'Unione europea.

I beni archeologici ed ambientali debbono, dunque, essere individuati come «risorse» in modo integrato ad altre risorse locali – mare, centro storico, paesaggio, feste locali – nella prospettiva culturale ed economica dell'intero sito.

Alla base del presente disegno di legge ci sono le tematiche della tutela dei beni archeologici ed ambientali, la loro conservazione ed il loro restauro, la fruizione didattica, l'integrazione tra area archeologica e sistema locale – regionale, l'identità culturale locale, il paesaggio come espressione della sensibilità sociale attuale e la necessità che gli interventi abbiano un importante riscontro turistico-economico.

In tale prospettiva, all'articolo 1 del presente disegno di legge, si prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il comune di Agrigento e con la regione Sicilia, venga indetto

un concorso internazionale di idee volto alla presentazione di un progetto che valorizzi la bellezza inequivocabile dell'area archeologica e riconosca al sito grande valore come patrimonio archeologico rivelatore delle radici di identità della società moderna.

Si tratta, dunque, di esaltare le aree del Parco con possibili variazioni in ordine alla salvaguardia e alla tutela dei beni archeologici garantendo maggiore organicità delle interrelazioni città-parco e migliore fruizione turistica dei beni culturali, archeologici e ambientali.

Si auspica, quindi, che il Parco mediante questo progetto possa essere equiparato territorialmente ai sistemi di comunicazione ed ai possibili itinerari turistici e didattici.

Si ritiene pertanto che sia di estrema utilità per la collettività procedere all'indizione di tale bando di concorso internazionale di idee per creare un mezzo posto a disposizione della pubblica amministrazione, al fine di ottenere utili suggerimenti volti alla soluzione di determinate problematiche che si presentano complesse e che, come tali, giustificano il ricorso ad esperti esterni, in particolare modo per la soluzione del problema di natura archeologica e paesaggistica mediante la valutazione di una serie di possibilità operative, per individuare quella ritenuta migliore e sulla quale comunque la pubblica amministrazione resterà libera di valutare la proposta.

Spetterà infatti ad una commissione, così come previsto dall'articolo 2, costituita da sette componenti, di cui due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, due rappresentanti della regione, un rappresentante del comune di Agrigento, un rappresentante della sovrintendenza ai beni archeo-

logici di Agrigento e un rappresentante del direttore del Parco, stabilire le modalità di coordinamento, attuazione e valutazione dei progetti presentati.

La presente iniziativa legislativa non ha altro scopo se non quello di rispondere alle esigenze, da tempo rappresentate dal comune di Agrigento, relative alla necessità di recepire globalmente i bisogni e gli interessi che emergono dalla comunità compresa nel territorio, al fine di promuovere, con urgenza, lo sviluppo socio-economico e turistico della città e del territorio circostante.

Ciò rientra in quegli interventi necessari da porre in essere per meglio garantire la cura degli interessi della comunità e, in particolare, lo sviluppo sociale e la cura di un sito archelogico – paesaggistico unico al mondo quale la Valle dei Templi di Agrigento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il comune di Agrigento e con la regione Sicilia, è indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso internazionale di idee per la presentazione di un progetto volto alla soluzione delle problematiche di natura archeologica e paesaggistica del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, al fine di promuoverne lo sviluppo socio-economico-turistico.

Art. 2.

1. Le modalità di coordinamento, attuazione e di valutazione del concorso internazionale di idee di cui all'articolo 1 sono stabilite da una commissione costituita da sette componenti, di cui due rappresentanti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, due rappresentanti nominati dal presidente della regione Sicilia, un rappresentante nominato dal sindaco del comune di Agrigento, un rappresentante nominato dal soprintendente ai beni archeologici di Agrigento e un rappresentante nominato dal direttore del Parco di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La comunicazione della nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 2 perviene, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per i beni e le attività culturali, che provvede all'immediata convocazione.

Art. 4.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 155.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.